Sent. n. 50/2026/M

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9094/M del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Salvia presso il cui studio in Potenza, al Viale G. Marconi n. 219, è elettivamente domiciliato;

contro il MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva e con integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS;

avverso il Decreto n. 67 dell'11/01/2024, per accertare che le infermità di cui chiede dichiararsi la dipendenza da causa di servizio, e quella per la quale tale dipendenza è già riconosciuta, sono ascrivibili, per cumulo, alla VII° categoria della Tab. A.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 24 settembre 2026, con l'assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, l'Antonio Salvia, per il ricorrente, e l'avv. Vito Dinoia per l'INPS;

premesso in

FATTO

Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 04/12/2024 il sig. XXX, come sopra rappresentato e difeso, adiva questa Corte dei conti esponendo, tra l'altro:

- che, arruolatosi nella Marina Militare Italiana in qualità di nocchiere di bordo in data 26.10.1995, prestava servizio fino al 2019 su varie unità navali della forza armata, svolgendo il lavoro «… *in condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia, vento e forti sbalzi termici, temperature fredde, intemperie) ed esposto alle polveri da lavorazioni nautiche, odori di combustibile, emissioni di gas di scarico, ed in luoghi con presenza di muffe e cattivi odori*», provvedendo frequentemente «… *a movimentare catene pesanti ed attrezzature varie per l'attività marinaresca, oltre all'imbarco dei viveri, … allo scarico degli stessi ed alla sistemazione nei locali preposti alla conservazione*»;

- che, quando, nell'anno 2011, veniva destinato alla Scuola Sottufficiali di Taranto, «…*prestava l'attività lavorativa in locali in pessime condizioni di manutenzione e con impianto di riscaldamento, prima non funzionante e successivamente, funzionante per poche ore al giorno, oltre all'attività lavorativa vera e propria che spesso veniva svolta all'esterno ed in qualsiasi condizione climatica*»;

- che dal settembre 2015 al febbraio 2019 prestava nuovamente servizio a bordo di Unità Navale nelle medesime condizioni disagiate;

- che in data 30.01.2020 veniva sottoposto a visita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese - 5^ S.M.O. - Sede distaccata di Taranto che riteneva l'istante affetto da *«**Asma bronchiale intrinseco in terapia***

farmacologica combinata in buon controllo clinico attuale ma a discreta incidenza funzionale sulla qualità della vita», giudicandolo ***«Permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato. Idoneo alla riserva. Idoneo all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi L. 266/99 (Marispesan 2 / 16628 del 17.03.2003). Controindicati lavori che comportino intensi stress psico-fisici a decorrere dalla data odierna…»***;

- che «*In data 23.01.2020, presentava al Ministero della Difesa, domanda tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo, per le seguenti infermità:* ***"1)Bronchite cronica asmatiforme, 2)Sinusite cronica; 3)Artrosi cervicale e lombo-sacrale con discopatie multiple; 4) Gonartrosi e coxartrosi"***»;

- che, sottoposto a visita in data 05.05.2023 dal Dipartimento Militare di Medina Legale di Bari Palese- 5" S.M.O.-Sede distaccata di Taranto, con il Decreto n. 67 dell'11.01.2024 il Ministero della Difesa, facendo proprio il parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio n. 3761 del 20.12.2023, rigettava la domanda presentata dal sig. XXX in data 23.01.2020. Dalla disamina del decreto si evince che l'istanza presentata dall'interessato era respinta «*…per i motivi sotto indicati:*

*A) - "****Asma bronchiale intrinseca a lieve incidenza funzionale"*** *per* ***NON*** *dipendenza da causa di servizio;*

*B) - "****Rinosinusite cronica"*** *NON riscontrata in sede di visita collegiale dalla competente C.M.O.;*

*C) – "****Spondiloartrosi diffusa, con lieve riduzione dello spazio intersomatico C2-C4"*** *per* ***NON*** *ascrivibilità a Categoria di cui alle Tabelle "A" e "B" del*

D.P.R. 30.12.1981 n. 834;

*D) – "**Gonartrosi bilaterale"** NON riscontrata in sede di visita collegiale dalla competente C.M.O;*

*E) **"Lievi segni radiologici di coxartrosi bilaterale a scarsa incidenza funzionale"** per **NON** dipendenza da causa di servizio*».

Ciò premesso, nel ricorso si evidenziavano i presupposti affinché una infermità si debba riconoscere come dipendente da causa di servizio, evidenziando, tra l'altro:

- come costituisca «*…titolo anche l'infermità di natura c.d. endogena, avente un substrato organico costituzionale o eredo-patologico, purché nel servizio prestato possano essere individuati episodi, condizioni, eventi che, per il loro carattere eccezionale, tenuto conto della eziopatogenesi del singolo caso, possano assurgere al ruolo di concause, in senso medico-legale…*»;

- come sia «*… di comune esperienza che le mansioni svolte dal ricorrente, nel loro concreto svolgimento si sostanziano in lavoro fonte di stress fisico e psichico. Si ricade, dunque, nell'ipotesi del cd. "fatto notorio", implicante che il fatto non ha bisogno di essere provato in quanto vero per la sua diffusività ed oggettività…*»;

- che «*In considerazione della natura e delle cause che sul piano scientifico concorrono quali cause dell'infermità riscontrata, nonché delle circostanze ambientali in cui si è svolto il servizio prestato dal signor XXX, il servizio svolto nel periodo di riferimento come allegato e provato, è stato fonte di stress fisico e psichico, e deve pertanto ritenersi idoneo a contribuire alla genesi multifattoriale delle infermità invalidanti denunciate, fermo restando che un ruolo concausale possono aver svolto anche altri fattori di rischio»;*

- che, considerando l'unicità di accertamento della dipendenza da causa di servizio anche ai fini del diritto alla pensione privilegiata, riteneva indubbio l'interesse del ricorrente ad ottenere «*…una sentenza di riconoscimento della sola dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui è affetto*», come ritenuto ammissibile dalla sentenza n. 12/2023/QM/ del 17.08.2023 delle Sezioni riunite in sede Giurisdizionale della Corte dei Conti (si richiamava altresì C.d.c., Sez. Giur. II App. sent. n. 149/2024).

Nel ricorso, richiamando il contenuto della consulenza medica di parte, si chiedeva che si dichiarasse che le infermità "Asma bronchiale a carico delle piccole vie aeree di grado moderato/severo … non in buon controllo e Rinosinusite cronica e coxartrosi e gonartrosi", sono state contratte in servizio ed a causa di servizio, mentre l'infermità "Spondiloartrosi diffusa con lieve riduzione dello spazio intersomatico C2-C4", già riconosciuta dipendente da causa di servizio, è ascrivibile a categoria di pensione prevista dalla tabella A, ed inoltre che dette infermità, per cumulo, sono ascrivibili alla VII Cat. della Tabella A del D.P.R. 30.12.1981 n. 834, o a categoria maggiore o minore accertanda nel corso del giudizio, con vittoria di spese di giudizio da attribuire al procuratore antistatario. In via istruttoria si chiedeva ammettersi CTU.

Con memoria di costituzione depositata il 17/3/2025 il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, premettendo come il ricorrente a partire dal 30/1/2020 non fosse più in servizio, chiedeva fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, in quanto diretto interessato all'accertamento giudiziale del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata. L'Amministrazione deducente chiedeva, altresì, che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il predetto

Istituto previdenziale l'unico legittimato all'adozione del provvedimento di determinazione e concessione del trattamento pensionistico.

Nel merito, con la predetta memoria si chiedeva, in ogni caso con vittoria di spese di giudizio, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, in quanto:

- il Comitato di Verifica, all'esito di istruttoria approfondita, aveva ritenuto di riconoscere la dipendenza da causa di servizio della sola patologia sub C) (Spondiloartrosi diffusa), dipendenza categoricamente esclusa per le due restanti infermità, per le logiche conclusioni ivi riportate, che «…*sono state recepite nel decreto di questa A.D., che, come previsto dalla normativa, ha l'obbligo di conformarsi al parere del C.V.C.S. nell'emissione del proprio provvedimento, salvo non si ravvisino vizi per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali* …»;

- che l'impianto argomentativo del ricorso non era stato fondato «…*su una puntuale e circostanziata ricostruzione probatoria dei fatti di servizio che avrebbero ingenerato le patologie sofferte, quanto su una serie di arresti giurisprudenziali risalenti nonché su norme non pertinenti alla fattispecie di cui trattasi*», risultando inconferente il riferimento agli artt. 40 – 41 c.p. e al fatto notorio ex art. 115, c. 2. c.p.c., al quale non possono mai appartenere «… *le condizioni soggettive di una persona, tra cui rientra sicuramente, nel caso di un militare, tutto quanto sia connesso alla prestazione del servizio*», ricadendo indubbiamente sull'attore l'onere, dallo stesso non assolto, di provare il fatto di servizio, peraltro connotato da eccezionalità, che sia stato causa o concausa efficiente e determinante delle infermità denunciate;

- che la CTU, alla quale si opponeva, non può diventare mezzo di prova teso a supplire a carenze istruttorie delle parti.

Con note difensive del 24/03/2025 l'avv. Salvia insisteva per l'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso introduttivo precisando, tra l'altro, che il sig. XXX è ancora in servizio presso la Prefettura di Potenza e, pertanto, non ha richiesto, né avrebbe potuto richiedere la pensione privilegiata, e ritenendo del tutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Ministero della difesa, in considerazione del fatto che nel presente giudizio era stato impugnato il decreto dalla stessa amministrazione resistente emesso.

Con ordinanza n. 7/2025/M di questa Sezione giurisdizionale, vista la domanda di accertamento delle condizioni che costituiscono presupposto necessario all'insorgenza del diritto a trattamenti pensionistici di competenza dell'INPS, essendo configurabile nei confronti di quest'ultimo un interesse a contraddire circa la pretesa dell'odierno ricorrente, funzionale all'invocato trattamento pensionistico privilegiato, si ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto Istituto previdenziale, che si costituiva in giudizio con memoria del 13/8/2025, chiedendo che si dichiarassero inammissibili per difetto di legittimazione passiva eventuali domande formulate contro INPS, in quanto, alla luce della disciplina di cui al DPR n. 461/2001, doveva assumersi «*…l'assoluta estraneità dell'INPS dall'accertamento di fatto della portata delle patologie denunciate e della loro eventuale dipendenza da causa di servizio*», e sollecitando, comunque, la verifica del rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 2 del predetto DPR.

Con memoria del 21/8/2025 l'Avv. Salvia, nel riportarsi al ricorso introduttivo, confermava le domande ivi formulate evidenziando, tra l'altro, con riferimento alla richiesta dell'INPS in ordine predetto termine decadenziale, che «*…parte delle patologie erano già state riconosciute contratte in servizio ed a causa di*

servizio …», mentre la data di conoscibilità delle altre patologie, per le quali si chiedeva la verifica della eventuale dipendenza da causa di servizio, era il 2/12/2019 e pertanto la domanda, presentata dopo meno di due mesi, doveva ritenersi tempestiva.

In data 26 settembre 2025 il ricorrente, in ottemperanza a ordinanza di questo Giudice, depositava attestato del Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito "BASILICATA", dal quale risulta che il sig. XXX è attualmente in servizio.

Con sentenza-ordinanza n. 59/2025 questo Giudice – rigettate, per le ragioni ivi esposte, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva formulate dal Ministero della Difesa e dall'INPS, e ritenendo infondata la richiesta di verifica del rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 2 del DPR 461/2001 formulata dall'Istituto previdenziale – riteneva necessario che, a cura del C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, venisse formata Relazione di perizia medico legale affinché, previa visita diretta del ricorrente e in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, fossero forniti attendibili ed esaustivi elementi di conoscenza in ordine alla sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal ricorrente, oltreché gli ulteriori dettagliati chiarimenti specificati.

In data 16/03/2026 perveniva il parere del CML che, constatata l'assenza di osservazioni provenienti dalle parti sullo schema di relazione, concludeva ritenendo che, tra le infermità da cui risulta affetto il ricorrente, solo la "Spondiloartrosi con discopatie multiple a minima incidenza funzionale" e la "Asma bronchiale intrinseco" fossero dipendenti da causa di servizio con ascrivibilità: la prima a tabella B (una annualità), e la seconda alla 8^ Ctg. Tab.

A (dalla data della domanda amministrativa del 23/01/2020).

Con note difensive del 27/04/2026 il difensore del ricorrente concludeva chiedendo che si dichiarasse che «a*) La Spondiloartrosi con discopatie multiple a minima incidenza funzionale, è SI dipendente da causa di servizio, ed è ascrivibile alla tabella B (una annualità)»* e che *«b) L'Asma bronchiale intrinseco è SI dipendente da causa di servizio ed è ascrivibile alla 8^ categoria della Tab. A, sin dall'epoca della domanda amministrativa (23.01.2020*)», con vittoria di spese di giudizio.

Con ordinanze rese a seguito delle udienze del 21/05/2026 e del 9/7/2026 si riteneva necessario acquisire dall'Amministrazione della difesa gli elementi informativi e documentali ivi indicati.

Con nota del 21/08/2026 il Ministero della Difesa – Direzione Generale della previdenza militare e della leva provvedeva a depositare «…*la documentazione richiesta, precisando che gli allegati numerati dall'1 al 4 corrispondono a quanto, a suo tempo, fu oggetto di trasmissione al C.V.C.S., operazione per la quale non esiste ricevuta, in quanto il sistema, all'epoca, prevedeva il mero caricamento in piattaforma dei documenti, senza tracciamento*», precisando altresì che «…*Gli allegati dal n. 5 al n. 15 comprendono la richiesta di integrazione documentale avanzata, sulla base dell'ordinanza 09/07/2026, dalla scrivente Direzione generale a MARISTANAV, Comando di ultimo impiego del nominato in oggetto, con le risposte raccolte dai diversi Enti presso cui il ha prestato servizio nel corso della sua carriera*».

Con riferimento alla documentazione acquisita l'avv. Salvia, per il ricorrente, con memoria difensiva del 01/09/2026 evidenziava, in particolare, quanto segue: «…*il Comandante XXX della Nave Salvataggio Anteo, con relazione del*

30.07.2026, ha precisato che… ""in via meramente astratta e sulla base delle ordinarie attribuzioni proprie della categoria di nocchiere, è ragionevole ritenere che lo svolgimento delle relative mansioni possa comportare una potenziale esposizione a taluni fattori di rischio connessi all'attività di servizio..""

Inoltre, il ""Comando Stazione Navale Taranto"", nell'allegato n. 2, dopo aver erroneamente indicato l'attività svolta dal ricorrente dal 26.10.1995 al 30.01.2026 (data del congedo), mentre il periodo di attività, come si evince dagli atti è dal 26.10.1995 al 30.01.2020 (data del congedo), al punto n. 5 avente ad oggetto: ""Descrivere situazione lavorative in relazione con l'insorgenza della/delle denunciata/e patologia/e"", ha precisato che... ""Questo Comando non può fornire ulteriori elementi Informazioni circa il Servizio prestato dal militare in argomento oltre quelli già forniti estrapolandoli dalla rispettiva D.P.V., Lo scrivente non può escludere che il Militare in parola possa essere stato esposto, durante il periodo di imbarco sulle Unità Navali, a particolari condizioni ambientali e lavorative tali da giustificare una correlazione con la patologia denunciata..""".

Come già evidenziato nei precedenti scritti difensivi, il Collegio Medico-legale presso l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, con il parere del 13.03.2026, in risposta ai quesiti posti dal Giudice delle Pensioni, aveva giudicato il ricorrente affetto dalle seguenti infermità: 1)Spondiloartrosi con discopatie multiple a minima incidenza funzionale; 2)Coxartrosi iniziale, a lieve incidenza funzionale; 3)Rinosinusite cronica; 4)Asma bronchiale intrinseco e precisato che l'infermità n. 1.."'è SI dipendente da causa di servizio, con ascrivibilità a tabella B(una tantum)", l'infermità n. 2.""Non è dipendente da

causa di servizio", l'infermità n. 3 ""Non è dipendente da causa di servizio", mentre l'infermità n. 4 (asma bronchiale intrinseco)… ""può SI ritenersi dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 8^ Ctg. Tab. A sin dall'epoca della domanda amministrativa (23/01/2020)""».

Conseguentemente il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, formulava conclusioni conformi a quelle di cui alle note difensive del 27/04/2026.

In sede di odierna udienza dibattimentale il difensore di parte ricorrente, nel riportarsi alla memoria del 01/09/2026, insisteva per l'accoglimento del ricorso; l'avv. Dinoia si riportava al contenuto dei propri scritti difensivi.

DIRITTO

Il ricorso appare meritevole di parziale accoglimento, come di seguito specificato.

L'approfondimento istruttorio, svolto dal C.M.L. dell'Ospedale San Carlo di Potenza nel rispetto delle garanzie del contraddittorio previste nella disciplina della corretta formazione dell'attività consulenziale, alla luce degli espletati accertamenti, clinici e documentali, ha ritenuto che il sig. XXX sia *«… affetto da:*

1. *Spondiloartrosi con discopatie multiple a minima incidenza funzionale;*
2. *Coxartrosi iniziale, a lieve incidenza funzionale;*
3. *Asma bronchiale a carico delle piccole vie aeree di grado moderato-severo, in soggetto affetto anche da rinosinusite cronica (asma bronchiale intrinseco)*.

Relativamente alla lamentata gonartrosi, gli esami strumentali recati in visione hanno escluso la presenza di alterazioni morfo-strutturali delle ginocchia, bilateralmente, comprovanti una condizione patologica degenerativa a carico

della cartilagine di tale distretto anatomico; pertanto il CML è concorde con il giudizio di mancato riscontro della patologia espresso dalla CMO di Taranto in data 05.05.2023».

Ciò chiarito, il CML ha quindi verificato se sussistesse il nesso di causalità tra tali infermità e l'attività lavorativa svolta, evidenziando quanto di seguito esposto.

Con riferimento alla **Spondiloartrosi**, si è ritenuto che per tale patologia «…*con parere n.3761 del 20.12.2023 era stato già riconosciuto dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, che si riconferma»,* evidenziandosi *«…che la limitazione funzionale di tale patologia, così come riscontrata in sede di visita medico-legale dal CML, incide in maniera apprezzabile, seppur minima, sulla capacità al lavoro generico e, pertanto, è da ritenersi ascrivibile a Tabella B; tenuto conto del grado di gravità della condizione può riconoscersi una annualità di VIII Categoria Tab. A*».

Per ciò che concerne la **Coxartrosi**, effettuato un suo breve inquadramento, con particolare riferimento all'eziologia, si è rappresentato che «… *non è possibile ritenere dipendente da causa di servizio la iniziale coxartrosi da cui è affetto il Sig. XXX , stante la concreta possibilità che fattori estrinseci al servizio militare (obesità di classe I) abbiano potuto assumere il ruolo di causa preponderante ed efficiente nell'insorgenza di tale patologia, in uno all'assenza di evidenze scientifiche in grado di sostenere una probabile correlazione tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità presentata*».

Per quanto attiene alla **Asma bronchiale intrinseco in soggetto affetto anche da rinosinusite cronica**, dopo aver chiarito che «*Asma e rinosinusite coesistono nel 35-50% dei soggetti: le caratteristiche cliniche della malattia rinosinusale*

negli asmatici, la sequenza temporale e la contemporaneità dello stato infiammatorio suggeriscono che malattia rinosinusale e asma possano essere manifestazioni progressive di un processo di malattia comune», si è precisato che, le circostanze emerse dalla disamina della documentazione sanitaria presente in atti e di quella acquisita ad esito della visita medico-legale svolta dalla CML, «*… depongono per una genesi del processo flogistico su base infettiva, favorita da fattori anatomici strumentalmente documentati (deviazione del setto nasale) e, pertanto, può ritenersi causalmente svincolata dall'attività lavorativa. Tale considerazione trova ulteriore conferma nell'attuale stato dell'arte della letteratura scientifica, la quale non fornisce evidenze univoche circa il ruolo delle esposizioni occupazionali nell'insorgenza e nell'espressione fenotipica della rinosinusite cronica, impedendo la formulazione di conclusioni dotate di sufficiente rigore scientifico*…». Si è, poi, ulteriormente, precisato quanto segue: «*Con riferimento all'asma bronchiale intrinseco, a fronte del dato dell'associazione etiopatogenetica con la rinosinusite cronica sopra citata, deve tuttavia considerarsi il possibile ruolo concausale rivestito per tale forma morbosa dall'esposizione ad agenti irritanti. Nel caso specifico, dal rapporto informativo per l'istanza di riconoscimento per infermità contratta in servizio e/o a causa di esso, va rilevato che risulta comprovato l'espletamento dell'attività di nocchiere di bordo della Marina Militare; va inoltre osservato che il Ricorrente, ad integrazione di tale rapporto informativo, ha poi precisato, con propria dichiarazione scritta, che tale attività marinaresca è stata "prolungata nel tempo" e che è stata assolta anche "con condizioni meteo climatiche avverse (pioggia, vento, temperature rigide, umidità, sbalzi di temperature nei periodi estivi)", con svolgimento, tra l'altro, di "pitturazioni con*

pitture speciali come smalti e bicomponenti ad altissime emissioni di fumi tossiche" con esposizione oltre che ad "'intensi odori di pitturazioni, anche ad "odori di idrocarburi".

Orbene, avendo presente il dato di letteratura … secondo cui:

- *l'asma bronchiale intrinseco (non allergico) in un nocchiere di bordo presenta certamente correlazioni con tale particolare ambiente di lavoro, caratterizzato da esposizione a irritanti, sforzo fisico e isolamento (condizioni ben documentate nel caso di specie) e che tale patologia (l'asma bronchiale intrinseco) è particolarmente sensibile ad aria fredda, umidità, sforzo fisico intenso (tipico del nocchiere) ed emozioni,*
- *a bordo i nocchieri sono notoriamente esposti a sostanze che possono scatenare il broncospasmo, quali fumi di vernici, isocianati, amine ed anidridi (contenuti in colle/resine epossidiche), vapori di freon durante la manutenzione di celle frigorifere e prodotti per la pulizia,*

non può escludersi che l'attività di servizio svolta dal Sig. XXX in qualità di nocchiere di bordo della Marina Militare (sulla scorta degli elementi del rapporto informativo e delle precisazioni attendibilmente fornite dall'interessato) abbia potuto svolgere, in accordo con le mansioni previste per tale ruolo ed in relazione agli specifici fattori di rischio lavorativo per esse contemplate, il ruolo di concausa efficiente e determinante nello sviluppo e nella manifestazione di detta infermità respiratoria.

Può altresì ritenersi, ove ritenuta effettivamente ricorsa l'esposizione lavorativa a tali fattori di rischio, che detta infermità, per l'entità nosografica rilevata e documentata agli atti, possa ritenersi ascrivibile alla 8° ctg Tab. A sin dall'epoca della domanda amministrativa (23/01/2020)».

Per tali motivi, il C.M.L. ha concluso riportando il seguente giudizio medico-legale:

«*All'esito degli accertamenti medico legali documentali ed obbiettivi esperiti, ove ritenuta accreditabile per il caso di specie l'esposizione ai fattori di rischio lavorativo precisati dal Ricorrente e previsti dalla letteratura di pertinenza per tale ruolo maninaresco, può riferirsi che:*

1. *L'infermità Spondiloartrosi con discopatie multiple a minima incidenza funzionale è SI dipendente da causa di servizio, con ascrivibilità a tabella B (una annualità);*
2. *L'infermità coxartrosi iniziale, a lieve incidenza funzionale NON è dipendente da causa di servizio;*
3. *L'infermità rinosinusite cronica NON è dipendente da causa di servizio*
4. *L'infermità asma bronchiale intrinseco può SI ritenersi dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 8^ Ctg. Tab. A sin dall'epoca della domanda amministrativa (23/01/2020).*

Non sussiste, di fatto, ascrivibilità a Tabella A per cumulo di infermità (annoverandosi una ascrivibilità di infermità a 8^ Ctg. Tab. A + una ascrivibilità di infermità a Tab. B)».

Quanto riportato dal dato di letteratura, richiamato nella predetta relazione, in ordine al tipico ambiente di lavoro di un nocchiere di bordo, ha trovato conferme nella documentazione fornita dall'amministrazione della Difesa in ottemperanza alle ordinanze rese a seguito delle udienze del 21/05/2026 e del 9/7/2026.

Dalla scheda informativa a firma del Comandante in 2ª del Comando Stazione Navale Taranto del 27/7/2026 risulta che il ricorrente, oltre ad aver frequentato i vari corsi ivi specificati, è stato, tra l'altro, destinato: a mansioni di Nocchiere di

Bordo - Guardia non Armata dal 25.11.1995 al 28.08.1996 presso il Rimorchiatore Porto d'Ischia e dal 09.10.1996 al 14.09.1997 presso la Nave Espero; alla Componente Marinaresca - Guardia non Armata sulla Nave Stromboli dal 15.09.1997 al 18.11.1999; al Servizio Marinaresco dal 28/02/2000 al 03/12/2000 presso Mariscuola La Maddalena, dal 04.12.2000 al 10.03.2002 presso la Nave Libeccio e dal 31.07.2002 al 27.03.2011 presso la Nave Anteo; al Nucleo Marinaresco - Sezione Marinaresco Sportiva presso la Scuola Sottufficiali M.M. Taranto dal 28.03.2011 al 27.09.2015; in qualità di Addetto al Nucleo Marinaresco presso la Nave Etna dal 28.09.2015 al 23.06.2019.

In ordine alla richiesta di «*Descrivere in modo particolareggiato le condizioni dell'ambiente di lavoro, precisando la durata e le modalità* …» secondo lo schema di cui al quadro B ivi riportato (dichiaratamente «…*compilato in base a quanto desumibile dalla documentazione, e presumibile in base alle destinazioni al grado e alla categoria*)», nella stessa scheda informativa si specifica, tra l'altro, che: 1) quali Attività svolte all'interno, «*In base alla categoria e al grado rivestito, è presumibile che abbia svolto le seguenti attività; Manutenzione Struttura Nave, Guardie in Plancia come Timoniere (locale condizionato), Esercitazioni Antincendio e Antifalla*»; 2) quali Attività svolte all'esterno «*In base alla categoria e al grado rivestito, è presumibile che abbia svolto le seguenti attività; Manutenzione Struttura Nave, Imbarco Viveri, imbarco munizioni, Guardia come Nocchiere di Servizio, Guardia come sentinella sul ponte di volo o Prora, Vedetta in Plancia all'esterno, Ormeggio e Disormeggio Unità Navali, Attività rifornimento Nave, Esercitazione di Passaggio di posta e personale in mare, Esercitazioni Antincendio e Antifalla*»; quanto ai lavori notturni, pur non essendo possibile definire quanto richiesto, dalla

documentazione agli atti del Comando, «*…non si escludono lavori a turni notturni come da turni di guardia per Comandi a Terra e Unità in porto, e lavori a turni notturni come da ruoli per Unità in navigazione (di massima alternanza lavoro/riposo 4h/4/h- 4h/8h)*».

Per quanto concerne, infine, la richiesta di «*Descrivere situazioni lavorative in relazione con l'insorgenza della/delle denunciata/e patologia/e*», nella scheda sopra citata, dopo esser stato precisato che «*Questo Comando non può fornire ulteriori elementi Informativi circa il Servizio prestato dal Militare in argomento oltre quelli già forniti estrapolandoli dalla rispettiva R.D.P.V.*», si dichiara che «*Lo scrivente non può escludere che il Militare in parola possa essere stato esposto, durante il periodo di imbarco sulle Unità Navali, a particolari condizioni ambientali e lavorative tali da giustificare una correlazione con la patologia denunciata*».

Anche nella relazione del 30.07.2026 del Comandante della Nave Salvataggio Anteo si è, tra l'altro, osservato che «… *in via meramente astratta e sulla base delle ordinarie attribuzioni proprie della categoria di nocchiere, è ragionevole ritenere che lo svolgimento delle relative mansioni possa comportare una potenziale esposizione a taluni fattori di rischio connessi all'attività di servizio. Tuttavia, tale considerazione riveste carattere esclusivamente generale e presuntivo e non può essere riferita alla specifica posizione dell'interessato. Infatti, il considerevole lasso di tempo trascorso e l'assenza di documentazione oggettiva non consentono di affermare, con il necessario grado di certezza, che l'ex 2° C. Scelto N XXX sia stato concretamente esposto ai fattori di rischio dedotti, né di ricostruire le effettive condizioni operative nelle quali avrebbe prestato servizio*».

Con nota del 24/7/2026 il comandante in 2ª della nave Etna ha confermato che il ricorrente è stato a bordo dell'Unità Navale «…*quale Addetto alla Componente Marinaresca dal 28.09.2015 al 23.06.2019 svolgendo le attività previste dal proprio ruolo e dalla componente*».

Con nota del 27/7/2026 il Vicepresidente del Centro velico marinaresco e sportivo ha dichiarato che il ricorrente, «…*addetto, presso la Direzione Corsi Marescialli - Sezione Marinaresco Sportivo - Nucleo Marinaresco di Mariscuola Taranto dal 28/03/2011 al 27/09/2015*» ha espletato il proprio impiego lavorativo: con percentuale del 70% all'esterno, effettuando «*Movimentazione/alaggio/varo mezzi nautici (terra) 40%*», «*Condotta mezzi nautici (mare) 10%*», «*Rassetto e controllo comprensorio (terra) 20%*»; con percentuale del 30% all'interno, effettuando rimessaggio e manutenzione mezzi nautici per il 20% in capannoni di rimessaggio (non climatizzati) e consumazione dei pasti e pratiche di segreteria presso Casermetta porticciolo.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che dal compendio probatorio documentale emergano elementi idonei a fondare la presunzione ex art.2729 c.c. dell'esposizione ai fattori di rischio lavorativo individuati dal CML, con conseguente configurabilità del nesso causale tra la patologia ed il servizio espletato.

Rilevato, in definitiva, che, in considerazione delle questioni eminentemente tecniche, di carattere medico-legale, che caratterizzano i giudizi della tipologia all'esame, va riconosciuta particolare valenza ai pareri espressi dagli organi di consulenza, questo Giudice ritiene di poter condividere quanto espresso nel surriferito esaustivo e motivato parere del CML: la ricostruzione e l'analisi dei fatti effettuata ha posto in evidenza la sussistenza dei richiesti presupposti per il

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte ivi specificate.

L'istruttoria esperita, nel complesso, consente di suffragare la sussistenza del nesso causale tra la patologia ed il servizio espletato alla luce del criterio giurisprudenziale del "più probabile che non".

Per le suindicate ragioni il ricorso può essere parzialmente accolto, con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "Spondiloartrosi con discopatie multiple a minima incidenza funzionale", con ascrivibilità a tabella B (una annualità), e "Asma bronchiale intrinseco", con ascrivibilità alla 8^ Ctg. Tab. A, ai fini dell'eventuale futuro trattamento di pensione privilegiata.

Tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, del comportamento processuale delle parti, della peculiarità delle questioni tecniche affrontate e dell'accoglimento parziale del ricorso, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, con riferimento alle questioni ulteriori rispetto a quelle già decise con la sentenza-ordinanza n. 67/2024/C, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 24 settembre 2026.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali",* dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti

interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Rocco LOTITO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 24 settembre 2026

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott. Alfonso INGENITO